



Il Presidente

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza del Comune di San Ferdinando

E p.c.

Al Sindaco del Comune di San Ferdinando

All'Organismo di valutazione, o altro Organismo con
funzioni analoghe del Comune di San Ferdinando

PEC: [omissis]

Fasc. ANAC n. 2024/1120 FG [Da citare nella corrispondenza](#)

Oggetto: Comunicazione di conclusione del procedimento di vigilanza nei confronti del Comune di San Ferdinando ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) del Regolamento di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017).

Con la presente si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 19 febbraio 2025, ha disposto la conclusione del procedimento in oggetto con l'adozione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) del Regolamento vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di una raccomandazione non vincolante volta alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria e/o all'adozione di misure richiamate in orientamenti, nel PNA e suoi aggiornamenti, nonché in Linee guida in materia di trasparenza dell'Autorità indirizzata a codesto Comune.

Si invita, pertanto, l'ente a pubblicare quanto previsto da questa Autorità con la determinazione n. 1309 del 28/12/2016 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» ed in particolare di procedere alla raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi".

Si ricorda, sul punto, che il registro deve contenere l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data delle stesse, il relativo esito, la data della decisione ed è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, "Altri contenuti – Accesso civico" del sito web istituzionale, oscurando i dati personali eventualmente presenti, con aggiornamento almeno semestrale. Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le p.a., che in questo modo rendono noto su quali



documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività.

Si ricorda, altresì, che il RPCT è tenuto a rispondere alle richieste che provengono dall'Autorità e a fornire riscontro in ordine ai provvedimenti adottati.

L'amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro all'indirizzo di PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, comunicando quali atti intenda adottare al fine di adempiere alle richieste dell'Autorità ed entro quale termine.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente